

## **Testo vigente**

### **LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2017, n. 30**

Sagre di qualità.

(*B.U. 26 ottobre 2017, n. 113*)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità'

## **Sommario**

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Definizioni\)](#)

[Art. 3 \(Sagra di qualità\)](#)

[Art. 4 \(Compiti della Regione e dei Comuni\)](#)

[Art. 5 \(Calendario regionale delle sagre\)](#)

[Art. 6 \(Regolamento attuativo\)](#)

[Art. 7 \(Logo\)](#)

[Art. 8 \(Disposizioni transitorie e finali\)](#)

[Art. 9 \(Invarianza finanziaria\)](#)

[Allegato](#)

### **Art. 1**

*(Finalità)*

**1.** Al fine di promuovere lo sviluppo turistico e di valorizzare la biodiversità, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche ed enogastronomiche dei diversi territori marchigiani, la Regione sostiene la realizzazione di sagre di qualità.

### **Art. 2**

*(Definizioni)*

**1.** Ai fini di questa legge:

a) per prodotti da filiera corta si intendono: i prodotti che prevedono l'intervento di un solo intermediario tra produttore e consumatore;

b) per prodotti provenienti dal mercato locale si intendono: i prodotti per i quali tutte le fasi di produzione, trasformazione e vendita sono realizzate entro un raggio di 70 km;

c) per prodotti di qualità si intendono:

1) i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica;

2) i prodotti non geneticamente modificati;

3) i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tipica (IGT), a specialità tradizionale garantita (STG) e gli altri prodotti a denominazione protetta secondo la normativa europea;

4) i prodotti a marchio QM (Qualità garantita dalle Marche);

5) i prodotti a Denominazione comunale di origine (DECO);

6) i prodotti classificati come "presidio slow food".

**2.** Conformemente a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020, la materia prima riguardante i prodotti definiti alle lettere a) e b) del comma 1 è di origine regionale.

### **Art. 3**

*(Sagra di qualità)*

- 1.** Sono sagre di qualità le manifestazioni aventi la finalità di valorizzare un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico rappresentativi della cultura, della tradizione e dell'identità del territorio stesso.
- 2.** Le sagre di qualità non possono essere organizzate per più di due volte all'anno, avere una durata complessiva superiore ai quattro giorni e devono:
  - a) prevedere iniziative e manifestazioni volte a valorizzare le realtà paesaggistiche, ambientali, naturalistiche, folcloristiche, culturali e storiche del territorio;
  - b) assicurare che i prodotti somministrati nella sagra medesima rientrino per almeno il 70% tra quelli elencati all'articolo 2;
  - c) esporre le caratteristiche dei prodotti utilizzati e che si intendono valorizzare;
  - d) svolgersi da almeno 10 anni ed essere organizzate in centri storici o in altri luoghi, anche rurali, collegati alla coltivazione o lavorazione del prodotto che si somministra;
  - e) favorire il coinvolgimento dei ristoratori locali e dei titolari di pubblici esercizi, al fine di promuovere l'offerta di menù specifici con i prodotti elencati all'articolo 2 e la vendita dei medesimi prodotti;
  - f) organizzare la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevedere l'utilizzo di stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie realizzate in materiali biodegradabili e compostabili.

**3.** Gli organizzatori della manifestazione devono assicurare l'accessibilità ai soggetti con disabilità.

#### **Art. 4** *(Compiti della Regione e dei Comuni)*

- 1.** La Regione favorisce l'organizzazione di sagre di qualità nel proprio territorio, valorizzando il ruolo del volontariato, dell'associazionismo e dei giovani.
- 2.** Entro il 30 novembre di ogni anno la Regione assegna l'attestazione di sagra di qualità a progetti volti alla realizzazione di manifestazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 3. I progetti individuano le specifiche modalità attuative della sagra e le forme di verifica che assicurino, con oneri a carico degli organizzatori, un controllo sistematico, indipendente e documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 nella fase attuativa della manifestazione.
- 3.** La Regione inserisce le manifestazioni che hanno ottenuto l'attestazione "Sagra di qualità" nel calendario di cui all'articolo 5 dandone comunicazione al Comune interessato.
- 4.** Gli esiti dei controlli indicati al comma 2 sono comunicati alla Regione a cura degli organizzatori o degli organismi di controllo secondo modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6.
- 5.** I Comuni promuovono, nei limiti delle risorse disponibili, la realizzazione nel loro territorio delle sagre di qualità.

#### **Art. 5** *(Calendario regionale delle sagre)*

- 1.** E' istituito nell'ambito delle banche dati di interesse regionale, il calendario regionale delle sagre di qualità, aggiornato annualmente.
- 2.** Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative

alle sagre.

**3.** Il calendario regionale è pubblicato nel portale del sito istituzionale della Regione. Non possono essere iscritte nel calendario regionale dell'anno successivo le sagre risultate non conformi a quanto previsto all'articolo 3 o per le quali gli organizzatori non hanno comunicato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, alla Regione l'esito dei controlli effettuati.

### **Art. 6**

*(Regolamento attuativo)*

**1.** La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, adotta il regolamento attuativo di questa legge. Il regolamento in particolare individua:

- a) i criteri per la redazione dei progetti di cui all'articolo 4;
- b) le modalità di conduzione delle verifiche volte ad assicurare un controllo indipendente sistematico e documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3;
- c) le modalità di costituzione e tenuta del calendario di cui all'articolo 5.

### **Art. 7**

*(Logo)*

**1.** Gli organizzatori delle sagre di qualità riconosciute ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 possono utilizzare il logo di cui all'allegato A di questa legge.

### **Art. 8**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

**1.** Il regolamento di cui all'articolo 6 è adottato entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

**2.** Le disposizioni di questa legge sono attuate nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia.

### **Art. 9**

*(Invarianza finanziaria)*

**1.** Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla vigente legislazione.